

**CIRCOLARE N. 2 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

**ATTIVITA' D'IMPRESA E CONCORRENZA**

## **Aiuti di Stato: proroga delle misure a sostegno delle banche e del quadro di riferimento temporaneo dell'Unione europea**

---

## ABSTRACT

La circolare illustra le comunicazioni della Commissione europea con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2011 le misure temporanee in materia di aiuti di Stato adottate nel contesto della crisi finanziaria in favore sia delle banche sia dell'economia reale.

La Commissione ha subordinato la proroga delle misure temporanee a condizioni più restrittive in modo da accompagnare la progressiva uscita dal sostegno pubblico.

La circolare illustra anche la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri con la quale sono state fornite indicazioni alle amministrazioni pubbliche italiane che intendono concedere aiuti di Stato sulla base della comunicazione europea di proroga del quadro temporaneo.

## PROVVEDIMENTI COMMENTATI

---

**Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, 2010/C 329/07**

**Comunicazione della Commissione europea, Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria, 2011/C 6/05**

**Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea sul quadro temporaneo dell'Unione**

---

\* \* \*

## **INDICE**

Introduzione	p. 4
1. Proroga delle misure a sostegno delle banche	p. 5
1.1 Base giuridica	p. 6
1.2 Il processo di uscita dalla crisi	p. 7
1.3 Durata della proroga	p. 9
2. Proroga del quadro temporaneo per l'accesso al finanziamento	p. 9
3. Applicazione in Italia della nuova comunicazione sul quadro temporaneo	p.16

## Introduzione

La Commissione europea ha prorogato le misure temporanee in materia di aiuti di Stato adottate nel contesto della crisi finanziaria ed economica. Si tratta delle misure a sostegno delle banche e del quadro di riferimento temporaneo per l'economia reale adottati dalla Commissione quando, con l'aggravarsi della crisi, era emersa la necessità di fornire agli Stati membri strumenti di intervento ulteriori rispetto a quelli normalmente ammessi in base alla disciplina sugli aiuti di Stato.

La Commissione europea aveva utilizzato come base giuridica l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente di dichiarare compatibili gli aiuti destinati a "porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro".

Questa disposizione è ritenuta di natura strettamente eccezionale e prima della crisi aveva avuto un'applicazione del tutto sporadica. Facendo riferimento alla lettera b) dell'articolo 107, paragrafo 3, diventa possibile per la Commissione utilizzare criteri diversi da quelli tradizionalmente impiegati nella valutazione delle misure per la ristrutturazione e il salvataggio di imprese in crisi, che si basano sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato<sup>1</sup>.

La Commissione europea, pur riconoscendo i segnali di una lenta ripresa nel 2010, ritiene che sussistano ancora le condizioni per l'approvazione degli aiuti di Stato in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), a causa della perdurante instabilità dei mercati finanziari e dell'incertezza sulle prospettive economiche. La proroga delle misure di aiuto è accompagnata dall'introduzione di condizioni più restrittive per consentire un graduale ritorno alle normali regole in materia di aiuti di Stato e allo stesso tempo limitare l'impatto sulla concorrenza della prolungata concessione degli aiuti.

---

<sup>1</sup> L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) consente di dichiarare compatibili gli aiuti volti ad "agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

## 1. Proroga delle misure a sostegno delle banche

Nel dicembre 2010 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2011 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ("comunicazione sugli aiuti alle banche dal 2011")<sup>2</sup>. Essa sancisce che continuano ad applicarsi, con alcune modifiche, le quattro comunicazioni sugli aiuti di Stato al settore finanziario adottate dalla Commissione per fare fronte alla crisi sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato.

La prima comunicazione, del 13 ottobre 2008, delinea il quadro generale dei criteri di valutazione per varie tipologie di interventi a sostegno delle banche quali garanzie pubbliche sulle passività finanziarie, misure di ricapitalizzazione e interventi dal lato dell'attivo, come l'acquisto o lo scambio di attività finanziarie (comunicazione sul settore bancario)<sup>3</sup>.

La seconda comunicazione, del 5 dicembre 2008, precisa i criteri di valutazione degli interventi di ricapitalizzazione, con alcuni aggiustamenti rispetto all'impostazione originaria (comunicazione sulla ricapitalizzazione)<sup>4</sup>. La Commissione sottolinea che gli aiuti devono essere limitati al minimo necessario ed essere accompagnati da misure correttive contro indebite distorsioni della concorrenza, ma tiene conto del fatto che la crisi coinvolge anche istituti fondamentalmente sani e che l'aiuto pubblico può essere necessario ad assicurare un sufficiente flusso di credito all'economia.

La terza comunicazione, del 25 febbraio 2009, riguarda le misure di sostegno nel settore bancario a fronte di titoli tossici e *assets* deteriorati, cioè attività che hanno subito una riduzione di valore (comunicazione sulle attività deteriorate)<sup>5</sup>.

Oltre a queste tre comunicazioni che stabilivano le condizioni essenziali per la compatibilità con il diritto europeo dei principali tipi di aiuto concessi dagli Stati membri, il 23 luglio 2009 la Commissione europea ha emanato una quarta comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione nel settore finanziario (comunicazione sulla ristrutturazione)<sup>6</sup>. Quest'ultima comunicazione

<sup>2</sup> 2010/C 329/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 dicembre 2010.

<sup>3</sup> 2008/C 270/02.

<sup>4</sup> 2009/C 10/03. Le prime due comunicazioni della Commissione europea relative al settore bancario sono illustrate nella circolare Assonime n. 3/2009.

<sup>5</sup> 2009/C 72/01.

<sup>6</sup> 2009/C 195/04.

riguarda il seguito della concessione degli aiuti: essa precisa in particolare i requisiti del piano di ristrutturazione che deve essere presentato dal beneficiario del sostegno pubblico. La comunicazione sulla ristrutturazione si applicava agli aiuti notificati entro il 31 dicembre 2010, mentre le precedenti tre comunicazioni non avevano una data di scadenza. Tuttavia tutte queste comunicazioni hanno carattere temporaneo: le misure in esse previste possono essere giustificate solo come risposta di emergenza alle circostanze eccezionali provocate dalla crisi e solo per la durata delle stesse.

La nuova comunicazione sugli aiuti alle banche dal 2011 stabilisce i criteri temporanei per la valutazione della compatibilità degli aiuti concessi alle banche a partire dal 1° gennaio di quest'anno. La Commissione dispone che le prime tre comunicazioni rimangono applicabili ed estende la validità della comunicazione sulla ristrutturazione alle misure notificate entro il 31 dicembre 2011.

In considerazione della necessità di tornare a normali condizioni di mercato, le comunicazioni del settore bancario sono state però adattate per preparare la transizione al quadro normativo post-crisi. In particolare, la Commissione intende definire nei prossimi mesi nuove norme permanenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche in condizioni di mercato normali, che dovrebbero trovare applicazione dal 1° gennaio 2012 se le condizioni di mercato lo permetteranno. In questa prospettiva, la Commissione ha cercato di fissare i nuovi criteri di compatibilità degli aiuti nella crisi nel modo più adatto a preparare il quadro normativo che si applicherà, a regime, per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del Trattato.

### 1.1 Base giuridica

La base giuridica della comunicazione sugli aiuti alle banche dal 2011 rimane l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente di dichiarare compatibili gli aiuti destinati a "porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro".

La Commissione europea ha compiuto questa scelta anche se la ripresa economica iniziata nei primi mesi del 2010, pur fragile e disomogenea, è stata più celere del previsto e il sistema bancario nel suo complesso, "nonostante alcuni casi di vulnerabilità (...) sembra più vigoroso di quanto fosse un anno fa". Infatti, "il riemergere di tensioni sui mercati del debito sovrano evidenzia in modo eclatante la persistente volatilità dei mercati finanziari. L'elevato livello di interconnessione e di interdipendenza

che caratterizza il settore finanziario unionale ha fatto sì che sui mercati venisse ampiamente percepito un grave rischio di contagio”. Ciò giustifica “il mantenimento della rete di sicurezza costituita dalla possibilità per gli Stati membri di addurre la necessità di ricorrere a misure di sostegno collegate alla crisi a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato”<sup>7</sup>.

## 1.2 Il processo di uscita dalla crisi

Per promuovere un processo di progressivo abbandono delle misure di sostegno temporaneo straordinario alle banche, la Commissione accompagna la proroga delle misure previste nelle precedenti comunicazioni sul settore finanziario con condizioni più restrittive riguardo agli aiuti considerati compatibili<sup>8</sup>.

### *Garanzie pubbliche*

Già a partire dal luglio 2010 sono state introdotte condizioni più rigorose per la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato delle garanzie pubbliche in favore delle banche, mediante l’introduzione di una commissione di garanzia maggiorata e il nuovo obbligo di presentare un piano di redditività per i beneficiari le cui passività oggetto di garanzia superano determinate soglie<sup>9</sup>. Queste modifiche per i regimi di garanzia erano limitate alla seconda metà del 2010.

In considerazione dell’attuale situazione del mercato e del breve lasso di tempo trascorso dall’adozione di queste nuove condizioni, la Commissione non ritiene necessario adeguarle ulteriormente. I regimi di garanzie pubbliche per i quali l’approvazione degli aiuti di Stato scade alla fine del 2010 possono pertanto essere autorizzati per altri sei mesi alle condizioni introdotte a luglio 2010; nella prima metà del 2011 la Commissione valuterà nuovamente le condizioni di compatibilità delle garanzie pubbliche per il periodo successivo al 30 giugno 2011.

<sup>7</sup> Cfr. paragrafi 5 e 6 della comunicazione sugli aiuti alle banche dal 2011.

<sup>8</sup> Nelle conclusioni del Consiglio “Economia e finanza” del 2 dicembre 2009 è stata sottolineata la necessità di definire una strategia per la riduzione graduale delle misure di sostegno, trasparente e coordinata tra gli Stati membri, volta a incentivare le banche in posizione solida a non ricorrere ad aiuti e a indurre le altre ad affrontare le loro debolezze. Il Consiglio ha indicato che la strategia di uscita avrebbe dovuto iniziare dalle garanzie pubbliche.

<sup>9</sup> Le nuove condizioni sono stabilite in un documento di lavoro del 30 aprile 2010 della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario da emettere dopo il 30 giugno 2010. Il documento di lavoro è disponibile sul sito della Commissione europea, al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/studies\\_reports/phase\\_out\\_bank\\_guarantees.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/phase_out_bank_guarantees.pdf).

*Misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate*

Nella comunicazione sugli aiuti alle banche dal 2011 la Commissione europea definisce un percorso di graduale riduzione delle misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate. In precedenza per queste tipologie di aiuti gli unici incentivi all'uscita dal sostegno pubblico erano rappresentati dai criteri di fissazione dei prezzi.

All'inizio della crisi la Commissione europea aveva operato una distinzione tra le banche in difficoltà e quelle fondamentalmente sane per imporre obblighi differenziati in caso di un intervento di ricapitalizzazione: la ricapitalizzazione di una banca in difficoltà comportava l'obbligo di presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione, mentre per la ricapitalizzazione di una banca sana era sufficiente presentare un piano di redditività<sup>10</sup>. La Commissione temeva infatti che l'imposizione generalizzata dell'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione avrebbe potuto indurre le banche fondamentalmente sane con fabbisogno di capitale (a causa del deterioramento delle attività, delle richieste di maggiore capitalizzazione da parte dei mercati e delle difficoltà temporanee di reperimento di capitale sul mercato) a ridurre i prestiti all'economia reale piuttosto che ricorrere al sostegno pubblico per la ricapitalizzazione.

Per banche in difficoltà la Commissione intende quelle che risentono di problemi strutturali endogeni legati, ad esempio, al loro particolare modello aziendale e alle loro strategie di investimento. Sono invece considerate banche fondamentalmente sane quelle i cui problemi sono riconducibili alla crisi finanziaria<sup>11</sup>.

Attualmente le banche fondamentalmente sane hanno minore difficoltà a reperire capitale sui mercati e possono quindi evitare di ricorrere agli aiuti di Stato. Pertanto la Commissione non ritiene più utile distinguere tra banche sane e banche in difficoltà per imporre soltanto alle seconde l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione in connessione con una misura di sostegno pubblico alla ricapitalizzazione. Secondo la nuova comunicazione, quindi, dal 1° gennaio 2011 ogni banca che intenda beneficiare di aiuti di Stato per la ricapitalizzazione o a fronte di attività deteriorate dovrà

<sup>10</sup> 2009/C 10/03.

<sup>11</sup> Per distinguere in concreto i soggetti rientranti in ciascuna categoria la Commissione ha individuato una serie di indicatori: tra questi vi sono l'adeguatezza patrimoniale, lo spread dei *credit default swap* (CDs), il rating attuale delle banche e le sue prospettive e la dimensione relativa dell'intervento di ricapitalizzazione. A quest'ultimo riguardo, secondo la Commissione aiuti ricevuti sotto forma di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate che superino il 2 per cento delle attività della banca ponderate per il rischio possono servire da indicatore per distinguere le banche fondamentalmente sane da quelle in difficoltà.

presentare un piano di ristrutturazione, dal quale risulti che la banca è fermamente decisa a intraprendere gli sforzi di ristrutturazione e a ripristinare la redditività senza indebiti ritardi. Il piano di ristrutturazione deve essere presentato sia in caso di aiuti individuali sia in caso di misure concesse nell'ambito di un regime.

La Commissione vuole così incentivare le banche a prepararsi a "ritornare a normali condizioni di mercato senza sostegno da parte dello Stato a mano a mano che il settore finanziario emerge dalla crisi". L'approccio seguito dovrebbe avere una flessibilità sufficiente a tenere conto di circostanze particolari, relative a singole banche o ai mercati finanziari nazionali, nonché a fare fronte a un eventuale deterioramento nazionale o generale della stabilità finanziaria.

### 1.3 Durata della proroga

Il mantenimento dell'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato alla valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato nel settore bancario e la proroga della comunicazione sulla ristrutturazione sono previsti per un anno, fino al 31 dicembre 2011. La proroga dovrà consentire il graduale passaggio a un regime permanente di orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), che dovrebbe applicarsi a partire dal 1° gennaio 2012, se le condizioni del mercato lo consentiranno.

Secondo la prassi abituale della Commissione, sia la proroga di regimi di aiuto già esistenti, sia l'autorizzazione di nuovi regimi avverrà solo per un periodo di sei mesi, per permettere di apportare eventuali ulteriori aggiustamenti a metà del 2011.

## 2. Proroga del quadro temporaneo per l'accesso al finanziamento

Con l'estendersi della crisi anche all'economia reale, il 17 dicembre 2008 la Commissione europea aveva adottato una comunicazione relativa a un "quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"<sup>12</sup>.

Scopo del quadro temporaneo era di permettere agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari per agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti e al

<sup>12</sup> 2009/C 83/01. La comunicazione della Commissione è illustrata nella circolare Assonime n. 13/2009.

tempo stesso incoraggiare le imprese a continuare a investire anche in un momento di grave difficoltà.

Gli Stati membri hanno fatto un notevole ricorso alle misure previste dal quadro, che è stato più volte modificato nel corso del 2009<sup>13</sup>.

La validità del quadro temporaneo era prevista fino al 31 dicembre 2010. La Commissione europea, con una comunicazione del 1° dicembre 2010<sup>14</sup>, ha ritenuto necessario prorogare fino al 31 dicembre 2011 alcune delle misure. Secondo la Commissione, infatti, malgrado l'inizio della ripresa economica permangono incertezze sull'evoluzione di alcuni paesi e segmenti di mercato. L'andamento futuro dei finanziamenti rimane incerto e persiste il rischio che il settore bancario non sia in grado di sostenere la ripresa nel momento in cui ripartiranno le richieste di credito. La nuova comunicazione della Commissione introduce tuttavia requisiti più stringenti per la compatibilità delle misure di sostegno, in modo da facilitare il graduale ritorno alla normale disciplina degli aiuti di Stato e di limitare l'impatto delle misure di aiuto sulla concorrenza. Sono state in particolare ridotte le tipologie di aiuto coperte dal quadro temporaneo e sono state introdotte condizioni più restrittive per il sostegno alle grandi imprese.

La comunicazione della Commissione sottolinea che le misure di aiuto dovrebbero essere destinate agli investimenti che contribuiscono a un'economia sostenibile a lungo termine fornendo sostegno alle imprese redditizie. Le imprese in difficoltà economica non possono beneficiare delle misure previste dal quadro temporaneo<sup>15</sup>. Secondo la Commissione, infatti, anche in periodi di crisi le imprese in difficoltà dovrebbero procedere alle necessarie ristrutturazioni con l'obiettivo del risanamento a lungo termine. Ciò "è essenziale per non ritardare la necessaria ristrutturazione dell'economia e non inasprire la recessione e i suoi effetti a lungo termine".

<sup>13</sup> Il quadro temporaneo è stato modificato nel febbraio 2009 (2009/C 83/01), nell'ottobre 2009 (2009/C 261/02) e nel dicembre 2009 (2009/C 303/04). In particolare, nell'ottobre 2009 è stato introdotto tra gli aiuti di importo limitato e compatibile il limite di 15.000 euro per l'aiuto a imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Nel dicembre 2009 sono state introdotte modifiche riguardo agli aiuti concessi sotto forma di garanzia.

<sup>14</sup> 2011/C 6/05, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'11 gennaio 2011.

<sup>15</sup> Secondo il testo originario del quadro temporaneo, contenuto nella comunicazione del 17 dicembre 2008, potevano beneficiare delle misure di aiuto previste dal quadro solo le imprese che non si trovavano in difficoltà alla data del 1° luglio 2008, comprese quelle che, pur non essendo in difficoltà a tale data, avessero poi cominciato a essere in difficoltà a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.

La proroga riguarda gli aiuti sotto forma di garanzie e quelli sotto forma di tasso di interesse agevolato, tra cui gli aiuti alla produzione di prodotti verdi. E' stata inoltre prorogata la procedura semplificata per gli aiuti di Stato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

La Commissione precisa che la nuova comunicazione si applica solo ai regimi di aiuto che escludono in maniera esplicita il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Allo stesso modo la comunicazione non si applica agli aiuti *ad hoc* a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero, per il medesimo motivo. Si tratta di un'applicazione del principio sancito dalla Corte di Giustizia nel caso *Deggendorf* in base al quale la Commissione può subordinare la concessione di un nuovo aiuto alla condizione che il beneficiario abbia restituito gli eventuali aiuti incompatibili con il diritto europeo ricevuti in precedenza<sup>16</sup>.

#### *Aiuti di importo limitato*

Il quadro temporaneo del 2008 considerava compatibili con il mercato comune in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato aiuti di entità superiore alla soglia indicata dal regolamento *de minimis*<sup>17</sup>, purché fosse rispettata una serie di condizioni<sup>18</sup>.

La maggior parte degli Stati membri ha fatto ricorso a questa misura temporanea di aiuto introdotta dal quadro temporaneo nel momento di maggiore gravità della crisi pur in assenza di un obiettivo particolare, anche se solo una piccola parte dei fondi stanziati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione è stata effettivamente erogata.

La maggior parte degli aiuti di questa tipologia è stata erogata in Germania (87 per cento del totale), creando così delle disparità nel mercato interno. La Commissione, ritenendo necessario tornare a misure di aiuto di Stato meno distorsive e più orientate

<sup>16</sup> Corte di giustizia, 9 marzo 1994, causa C-188/92, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH*.

<sup>17</sup> Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore.

<sup>18</sup> In particolare l'aiuto non doveva eccedere i 500.000 euro per impresa beneficiaria, al lordo di ogni imposta o altra detrazione. Quando l'aiuto era concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo andava calcolato facendo riferimento all'equivalente sovvenzione lordo. La sovvenzione riguardava solo regimi di aiuto e non aiuti individuali. L'aiuto poteva essere concesso solo a quelle imprese che nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 non avessero ricevuto aiuti per un ammontare superiore alla soglia di 500.000 euro.

alla crescita, non ha prorogato oltre il 31 dicembre 2010 la disciplina temporanea degli aiuti compatibili di importo limitato (fino a 500.000 euro) salvo che per le richieste presentate prima di tale data sulla base di regimi approvati dalla Commissione. Nel caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, la richiesta può essere presentata entro il 31 marzo 2011.

#### *Aiuti concessi sotto forma di garanzie*

Per promuovere l'accesso ai finanziamenti e ridurre l'avversione al rischio da parte delle banche, il quadro temporaneo del 2008 ha previsto la compatibilità di aiuti in forma di garanzia sui prestiti per un periodo di tempo limitato.

La comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato in forma di garanzia del 2008 indica il metodo per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie pubbliche e prevede una valutazione semplificata per le piccole e medie imprese, individuando soglie di sicurezza che predeterminano, in relazione alla classe di *rating* dell'impresa, il premio minimo che deve essere applicato affinché una garanzia statale non sia considerata un aiuto di Stato<sup>19</sup>.

Il quadro di riferimento temporaneo ha definito nuove soglie di sicurezza per i premi, mantenendo come limite massimo per ogni livello di *rating* le soglie di sicurezza stabilite nella comunicazione del 2008. La nuova comunicazione del dicembre 2010 proroga le regole sulla concessione delle garanzie fino al 31 dicembre 2011, apportando al quadro temporaneo alcune modifiche. Nel nuovo testo viene stabilito che per le piccole e medie imprese gli Stati membri possono concedere una riduzione fino al 15 per cento<sup>20</sup> del premio annuale per le nuove garanzie concesse in linea con le nuove soglie di sicurezza. Per le imprese di grandi dimensioni la Commissione dichiara gli aiuti compatibili se il premio annuale è calcolato sulla base della soglia di sicurezza individuata nell'allegato alla comunicazione.

L'importo massimo del prestito oggetto di garanzia non può superare la spesa salariale annuale del beneficiario per il 2010 e, nel caso di imprese create dal 1° gennaio 2010, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività. La garanzia non deve eccedere l'80 per cento del prestito per la durata del prestito<sup>21</sup>. Per le piccole e medie imprese la garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti sia quelli per il

<sup>19</sup> 2008/C 155/02.

<sup>20</sup> Nel testo originario del Quadro temporaneo del 17 dicembre 2008, la riduzione era prevista nella misura del 25 per cento per le piccole e medie imprese e del 15 per cento per le grandi imprese.

<sup>21</sup> Nella comunicazione del 17 dicembre 2008 la percentuale era fissata nel 90 per cento.

capitale di esercizio, mentre per le grandi imprese può riguardare solo i prestiti per gli investimenti<sup>22</sup>. La misura non può essere applicata alle imprese in difficoltà.

#### *Aiuti al capitale di rischio*

La comunicazione 2011/C 6/05 non prevede più una misura transitoria per gli aiuti di Stato a favore del capitale di rischio. Per questi aiuti la Commissione ha modificato gli “orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese”, rendendo permanente una delle misure previste dal quadro di riferimento temporaneo adottato nel 2008. La modifica degli orientamenti è contenuta nella comunicazione 2010/C 329/05<sup>23</sup>. In particolare sono state aumentate a regime da 1,5 milioni di euro a 2,5 milioni di euro le *tranche* massime di investimento finanziate in tutto o in parte attraverso l'aiuto di Stato, consentite per impresa beneficiaria su un periodo di dodici mesi.

#### *Aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato*

La nuova comunicazione proroga di un anno anche la disciplina degli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato introdotta con il quadro temporaneo del 2008. Quest'ultimo ammette la concessione di prestiti pubblici o privati a un tasso di interesse inferiore a quello calcolato secondo la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione<sup>24</sup>. Il tasso inferiore consentito dal quadro temporaneo deve essere almeno uguale al tasso *overnight* della banca centrale, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario medio a un anno e la media del tasso *overnight* della banca centrale nel periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, a cui va aggiunto un premio per il rischio di credito che corrisponde al profilo di rischio del destinatario.

L'elemento di aiuto contenuto nella differenza tra questo tasso e quello stabilito dalla comunicazione della Commissione sul tasso di riferimento viene considerato temporaneamente compatibile con il Trattato in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) se sono soddisfatte tre condizioni. La prima condizione è che il metodo di calcolo sia utilizzato per tutti i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2011. I tassi ridotti possono essere applicati a prestiti di qualunque durata, limitatamente agli interessi pagati prima del 31 dicembre 2013; successivamente si applica il tasso stabilito dalla

<sup>22</sup> Nel testo originario del quadro temporaneo del 17 dicembre 2008 sia per le piccole e medie imprese sia per le imprese di grandi dimensioni la garanzia poteva riguardare entrambe le tipologie di prestito.

<sup>23</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 dicembre 2010.

<sup>24</sup> 2008/C 14/02.

Commissione nella sua comunicazione sui tassi di riferimento. La seconda condizione è che i tassi di interesse ridotti riguardino per le piccole e medie imprese sia prestiti per gli investimenti sia quelli per il capitale di esercizio, mentre per le grandi imprese siano limitati ai solo prestiti per gli investimenti. Questa condizione è una novità introdotta dalla nuova comunicazione, in sede di proroga della misura. La terza condizione è che l'aiuto sia concesso a imprese che non sono in difficoltà.

#### *Aiuti per la produzione di prodotti verdi*

La Commissione osserva che a causa della crisi le imprese hanno tuttora difficoltà ad ottenere finanziamenti per la produzione di prodotti più rispettosi dell'ambiente. Viene quindi prorogata al 31 dicembre 2011 la concessione di prestiti a tasso d'interesse agevolato per incoraggiare la produzione dei "prodotti verdi".

Rispetto alle previsioni originarie del quadro<sup>25</sup>, è stata modificata la percentuale per il calcolo dell'aiuto. Partendo dal tasso che verrebbe applicato al beneficiario in base alla metodologia prevista dal quadro temporaneo per gli aiuti in forma di prestiti a tasso agevolato, la riduzione può essere del 15 per cento per le imprese di grandi dimensioni e del 25 per cento per le piccole e medie imprese<sup>26</sup>.

Le imprese in difficoltà non rientrano nel campo di applicazione della disciplina.

#### *Cumulo degli aiuti*

I massimali di aiuto fissati dalla comunicazione che proroga il quadro temporaneo si applicano indipendentemente dal fatto che il finanziamento avvenga interamente con risorse nazionali oppure utilizzando anche risorse dell'Unione europea.

Le misure di aiuto temporanee previste dalla comunicazione non possono essere cumulate con gli aiuti previsti dal regolamento *de minimis* per i medesimi costi ammissibili.

Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'Unione, purché vengano rispettate le intensità massime degli aiuti stabilite dalla Commissione negli orientamenti o nei regolamenti di esenzione per categoria.

<sup>25</sup> Per le quali si rinvia alla circolare Assonime n. 13/2009.

<sup>26</sup> Il testo originario prevedeva la riduzione del 25 per cento per le grandi imprese e del 50 per cento per le piccole e medie imprese.

### *Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine*

Nonostante il miglioramento delle condizioni del mercato dell'accesso agli strumenti di finanziamento per il commercio, in molti settori e Stati membri le imprese hanno tuttora difficoltà a trovare assicuratori privati che garantiscano loro una copertura assicurativa. Pertanto la Commissione europea ha deciso di mantenere per il 2011 la semplificazione procedurale introdotta dal quadro temporaneo rispetto alla comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine adottata nel 1997<sup>27</sup>. Questa comunicazione esclude la possibilità da parte degli Stati di sostenere l'assicurazione al credito all'esportazione a breve termine per quanto riguarda i rischi assicurabili sul mercato. Una clausola di salvaguardia disciplina le ipotesi in cui la copertura dei rischi di credito all'esportazione assicurabili sul mercato risulti temporaneamente indisponibile. In questi casi i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato possono essere assunti da un assicuratore pubblico o a sostegno pubblico e assicurati per conto o con la garanzia dello Stato.

Per applicare la clausola di salvaguardia, nella comunicazione del 1997 la Commissione richiede una particolare procedura<sup>28</sup>, che è stata temporaneamente semplificata e accelerata dal quadro di riferimento temporaneo del 2008. La comunicazione di dicembre 2010 proroga al 31 dicembre 2011 questa procedura accelerata.

La procedura consente agli Stati membri di dimostrare la carenza di mercato "fornendo prove sufficienti dell'indisponibilità di copertura per il rischio sul mercato assicurativo privato". Il ricorso alla clausola di salvaguardia è comunque ritenuto giustificato se:

- una grande impresa privata internazionale di assicurazione del credito all'esportazione e un assicuratore dei crediti nazionale forniscono prove dell'indisponibilità della copertura per il rischio sul mercato assicurativo privato; oppure

<sup>27</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato all'assicurazione del credito a breve termine, 1997/C 281/04. La comunicazione è stata successivamente modificata nel 2001 e nel 2005.

<sup>28</sup> La procedura prevista nella comunicazione del 1997 richiede: l'immediata notifica dello Stato alla Commissione della sua intenzione di farvi ricorso; la dimostrazione dell'indisponibilità della copertura dei rischi sul mercato dell'assicurazione privata, documentata da due grandi imprese private internazionali di assicurazione del credito all'esportazione e da un assicuratore nazionale; una descrizione delle condizioni che saranno applicate nell'assicurazione del credito. La Commissione, entro due mesi dal ricevimento della notifica, valuta se il ricorso alla clausola di salvaguardia sia conforme alle condizioni richieste e se l'aiuto sia compatibile con il Trattato. La decisione di conformità vale due anni purché non mutino le condizioni di mercato che hanno giustificato l'applicazione della clausola di salvaguardia.

- almeno quattro affermati esportatori dello Stato membro forniscono la prova del rifiuto da parte degli assicuratori di fornire la copertura assicurativa per specifiche operazioni.

### 3. Applicazione in Italia della nuova comunicazione sul quadro temporaneo

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato, che obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti prima di dare loro esecuzione, il Dipartimento per le politiche comunitarie il 6 dicembre 2010 ha notificato alla Commissione europea uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che attua a livello nazionale la comunicazione della Commissione sulla proroga del quadro temporaneo.

La Commissione europea ha autorizzato le misure nazionali notificate, che riguardano gli aiuti di importo limitato, gli aiuti sotto forma di garanzia e gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato<sup>29</sup>.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010<sup>30</sup> fornisce alle pubbliche amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato sulla base della comunicazione europea di proroga del quadro temporaneo indicazioni su come procedere. In particolare nei provvedimenti di concessione degli aiuti le amministrazioni devono fare riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri e alla pertinente decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea. Esse devono anche verificare che le imprese beneficiarie non rientrino tra quelle che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999<sup>31</sup>.

Entro il 31 luglio 2011 le amministrazioni devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche comunitarie) una relazione sulle

<sup>29</sup> Commissione europea, decisione SA 32036 (N/2010) – Aiuti di importo limitato; decisione SA 32035 (N/2010) – Aiuti sotto forma di garanzia; decisione SA 32039 (N/2010) – Aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato.

<sup>30</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.

<sup>31</sup> La verifica dell'amministrazione può avvenire anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica. Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999, nel caso di decisioni negative relative ad aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.

misure di aiuto adottate in base alla direttiva, che contenga anche una valutazione della loro efficacia. Il Dipartimento trasmetterà alla Commissione europea, entro il 15 settembre 2011, un rapporto complessivo sulle misure adottate in base alla direttiva.

Entro il 31 marzo 2012 le amministrazioni devono inviare al Dipartimento l'elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti *ad hoc* erogati, accompagnato da una dichiarazione che attesti che le misure adottate sono state applicate in conformità alle disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione.

Il Direttore Generale

**Micossi**